

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Nicola Rondinone | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Prof. Avv. Andrea Tina | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 22 gennaio 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

La ricorrente riferisce che già il 27 gennaio 2012 si era rivolta, via e-mail, ad un *branch manager* dell'intermediario, con il quale aveva avuto un precedente colloquio, lamentando che il piano di ammortamento secondo il quale stava ripagando il suo mutuo all'intermediario fosse difforme da quanto rappresentatogli in sede di stipula; ciò in quanto *"la quota capitale [mensile... era] notevolmente inferiore a quello che risulterebbe da un normale piano di ammortamento alla francese [...e...] in questo modo la restituzione del capitale avviene molto più lentamente"* di quanto richiesto. Aveva quindi chiesto di rettificare il piano e ricevere un dettaglio delle modalità di calcolo del tasso applicato.

Non soddisfatta della risposta ottenuta dalla banca, che rivendicava la correttezza del piano, presentava reclamo l'8 marzo successivo e, a seguito del riscontro al reclamo ricevuto il 4 aprile, di conferma della precedente posizione, si rivolgeva all'ABF con ricorso protocollato in data 14 maggio 2012.

Nelle proprie istanze all'Arbitro, la ricorrente precisava di aver stipulato un mutuo con l'intermediario, *"a tasso variabile, per un importo di euro 214.669,59, rimborsabile in 240 rate mensili, oltre 2 rate di preammortamento"*. Il documento di sintesi, allegato all'atto, prevedeva un *"piano di ammortamento alla francese"* come modalità di rimborso dell'importo mutuato e dei relativi interessi. La ricorrente, muovendo dall'assunto che un piano di rimborso definito tale dovesse avere una rata costante, esponeva che il piano a lei effettivamente applicato presentava una rata crescente che ammontava ad euro 766,40 alla quarantesima mensilità, per arrivare ad euro 1.425,57 all'ultima mensilità di rimborso, ciò comportando un maggior carico di interessi rispetto al piano di ammortamento alla francese a rata costante. La ricorrente ha quindi chiesto all'ABF di:

- (1) accertare la difformità del piano di ammortamento applicato rispetto allo schema alla francese *"come specificato nel Documento di Sintesi costituente parte integrante e sostanziale del Contratto"* di mutuo;
- (2) computare il maggior ammontare di interessi corrisposti, in riduzione del debito residuo;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- (3) sostituire il piano applicato con un piano alla francese *“in relazione al pagamento del capitale residuo”*;
- (4) corrispondere la *“rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno che [...si riserva] di quantificare successivamente”*.

L'intermediario presentava le proprie deduzioni il 16.07.2012, richiamando quanto già esposto a confutazione delle doglianze della ricorrente in sede di risposta al reclamo: *“la quota capitale riportata nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo [...] viene calcolata in funzione del tasso di interesse applicato alla data di stipula del contratto e resta invariata per tutta la durata”*.

Secondo l'intermediario il ricorrente non tiene conto del fatto che sebbene nel piano di ammortamento *“alla francese”* tradizionale le rate siano *“composte inizialmente da quote interessi decrescenti, in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce, e quote capitali crescenti, calcolate sottraendo alla rata una quota di interessi sempre più piccola”*, lo schema a rate costanti può ricorrere solo nel caso in cui lo stesso tasso di interesse sia costante. Se è invece concordata la variabilità del tasso, il piano standard allegato al contratto è da intendersi *“indicativo per la quota interessi, in quanto variabili”*, e parimenti il prospetto riepilogativo prodotto dalla ricorrente in stampa della schermata del proprio *home banking* incontra lo stesso limite. Inoltre, tale prospetto riepilogativo porterebbe un errore di metodologia di calcolo, in quanto in esso la ricorrente avrebbe utilizzato il tasso all'1.676 (EURIBOR 1M 1.176 + 0,50 spread), laddove invece *“tale riferimento deve essere utilizzato per il calcolo della nuova quota interessi. Per il calcolo della quota capitale, invece, il tasso da utilizzare è il tasso di stipula, pari 5.12%, richiamato anche dal documento di sintesi”*.

L'intermediario ha concluso chiedendo che il Collegio respinga il ricorso perché infondato: risulta infatti rispettato il criterio di calcolo del piano di ammortamento secondo la formula *“alla francese”* e, perciò, nessuna difformità sarebbe riscontrabile tra quanto applicato e quanto convenuto in sede di stipula.

DIRITTO

La ricorrente spiega una domanda di accertamento della difformità del piano di ammortamento prospettato in sede di stipula da quello applicato in corso di rapporto.

La materia ha già formato oggetto di esame da parte dell'ABF, che in una sua decisione (Coll. Milano, n. 1028/2010) ha avuto modo di rilevare che l'applicazione del piano di ammortamento c.d. *“alla francese”*, nella prassi degli intermediari, nello specifico caso in cui sia adottato il tasso variabile e sia tenuta ferma la durata del mutuo, implica che l'importo della rata vari in funzione della modificazione del tasso, ma solo per il variare della quota interessi. Il piano di ammortamento originario rimane quindi un utile parametro perché la componente capitale, pur restituita a quote crescenti, può essere fin dall'inizio determinata per l'intera durata del mutuo.

Nell'ammortamento *“alla francese”*, l'ammontare degli interessi (della somma dovuta per interessi) è maggiore rispetto ad un ammortamento del capitale per quote uguali: poiché elemento qualificante del primo sistema è che il capitale sia restituito secondo quote crescenti, a parità di durata del mutuo, il suo ammortamento è più lento che se le quote fossero uguali. La banca elabora inizialmente il piano di rimborso del capitale in applicazione del sistema francese, sulla base del tasso esistente al momento di erogazione del prestito. Se il tasso è variabile, tenuto conto che con il pagamento della rata vanno innanzitutto riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce, ciascuna rata dovrà passivamente assumere un valore che consenta di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborsare la proporzione di capitale stabilita nel piano di ammortamento, che, per questa parte, svolge una propria funzione autonoma, integrativa del contenuto del contratto.

Nella specie, come del resto normalmente avviene nella prassi, il contratto prevedeva non solo che il metodo di ammortamento sarebbe stato “alla francese”, ma anche lo sviluppo del relativo piano (a base 100), con distinta indicazione, per ciascuna rata, della quota capitale e della quota interessi: sì che il cliente era messo in grado di verificare quanto avrebbe pagato per interessi, in applicazione del tasso nominale e della modalità di ammortamento (alla francese) pattuiti. Né risulta a questo Collegio – sulla base dei dati depositati dal consumatore, estrapolati dalla videata della propria area personale dell'*home banking* – che, nel ricalcolo del piano di ammortamento al variare dell'indice di riferimento del tasso nominale, l'intermediario abbia applicato un tasso d'interessi nominale diverso da quello pattuito, oppure che vi sia stata difformità fra le quote capitale (crescenti) previste nel piano originario, e le quote capitale effettivamente scalate alla ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO